

Allegato a)

**ART. 23 TER**

**RIDUZIONE TARI PER DEVOLUZIONE MERCE**

*Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune la riduzione che non potrà superare il 50% della parte Variabile della tariffa è così determinata:*

*per le attività che devolvono fino ad una tonnellata di prodotti alimentari si applica una riduzione del 30% della parte variabili;*

*per le attività che devolvono prodotti alimentari superiore ad una tonnellata si applica una riduzione del 50% della parte variabile.*

*Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazione nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.*

**ART. 29**

**RISCOSSIONE**

*Comma 2 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi le seguenti scadenze : la prima il 31 luglio, la seconda il 30 settembre, la terza il 15 novembre e la quarta il 16 dicembre . Le scadenze potranno essere modificate dalla Giunta Comunale previa proposta degli uffici competenti. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 27/12/2006 n. 296. L'arrotondamento nel caso di impiego del modello F 24 deve essere operato per ogni singolo tributo.*